

TI_GERICHTE 80.2018.120 vom 28. Mai 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-05-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2018.120_d20180528

FR: TI_GERICHTE 80.2018.120 du 28 mai 2018

IT: TI_GERICHTE 80.2018.120 del 28 maggio 2018

Regeste

Procedura: revisione, presupposti, non errore di dichiarazione, reddito da attività dipendente non esistente

Erwägungen

E. 1

non avrebbero infatti: “(...) scoperto né un errore essenziale di procedura né un fatto nuovo rilevante né un nuovo mezzo di prova decisivo che non avrebbe(ro) potuto far valere tempestivamente nell’ambito della procedura ordinaria”. E. Con reclamo 22.5.2018 RI 1, per il tramite del loro rappresentante, censuravano la decisione. In particolare, facevano presente che l’UT avrebbe deciso senza tener conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova che conosceva o doveva conoscere. I contribuenti stimavano che l’autorità fiscale avrebbe imposto un reddito da attività dipendente senza cercarsi della presenza di un certificato di salario. Da ciò l’UT avrebbe dovuto dedurre che in casu vi era unicamente un’attività indipendente, come segnato tramite crocetta nella prima pagina del modulo 1. Inoltre non si sarebbe in presenza di un’attività indipendente iniziata unicamente in quel periodo fiscale, ma di una situazione reddituale consolidata nel tempo. I contribuenti avrebbero sì commesso un errore nel compilare la dichiarazione di tassazione e nel non controllare la decisione di tassazione, tuttavia l’autorità fiscale avrebbe disatteso una norma essenziale della procedura di accertamento. F. Il 28.5.2018 l’UT riconfermava la precedente decisione. In particolare indicava ai reclamanti che gli art. 232 cpv. 2 LT e 147 cpv. 2 LIFD prevedevano espressamente come la revisione di una decisione di tassazione non fosse possibile per motivi che il contribuente, facendo uso della diligenza che da lui si poteva ragionevolmente pretendere, sarebbe stato in grado di far valere nella procedura ordinaria. Secondo l’autorità fiscale i coniugi RI 1 non avrebbero presentato tramite istanza di revisione nuove obiezioni idonee a contrastare la motivazione della decisione dell’ufficio. I motivi ora adottati avrebbero potuto essere fatti valere, con un minimo di prova di diligenza del contribuente (o del suo rappresentante) nella procedura di tassazione, in sede di reclamo oppure di ricorso nella procedura ordinaria. G. Con ricorso 26.6.2018 i contribuenti insorgono alla Camera di diritto tributario chiedendo che venga accolta la loro istanza di revisione per il periodo fiscale 2016. Ribadiscono come nella decisione di cui si chiede la riapertura un reddito sia stato erroneamente imposto due volte, riconfermandosi poi per il resto nelle allegazioni digià fatte valere nella precedente sede processuale. Diritto

E. 1.1

Sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato: a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi; b) la mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi

essenziali della procedura; c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza. (art. 232 cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD). Quale ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l'autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).

E. 1.2

La revisione è tuttavia esclusa se l'istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 147 cpv. 2 LIFD). L'istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d'impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un'omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_47/2016, 2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher , Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser , in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3 a edizione, Basilea 2017, n. 24 ad art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey , in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2 a ediz., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.). Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell'errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è ommesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto dell'autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova , Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

E. 2.1

Nel caso che qui ci occupa i ricorrenti non misconoscono di aver commesso un errore di dichiarazione e di non aver controllato la decisione di tassazione (cosa che già di per sé preclude la revisione), ma adducono tuttavia – quale motivo di revisione – che l'autorità fiscale non avrebbe accertato correttamente i fatti, non avvedendosi della mancata presentazione di un certificato di salario relativo all'attività dipendente indicata per la coniuge (art. 232 cpv. 1 lett. b LT e art. 147 cpv. 1 lett. b LIFD).

E. 2.2

La tesi dei contribuenti non può ad ogni modo essere tutelata. Una “valutazione completamente errata” dei fatti non potrebbe comunque essere considerata una violazione di “principi essenziali della procedura”, così come preteso dagli articoli 147 cpv. 1 lett. b LIFD e 232 cpv. 1 lett. b LT. Un simile motivo di revisione è pensato unicamente per le ipotesi in cui una motivazione errata o carente abbia dissuaso il contribuente dal presentare un reclamo tempestivo (Casanova/Dubey , op. cit., n. 8 ad art. 147 LIFD, p. 1801). Non vi rientrano, per contro, l'assunzione errata, o arbitraria, di una prova e neppure un errore nella sussunzione (errore nei fatti o applicazione errata del diritto), poiché altrimenti si finirebbe per abolire ogni distinzione tra mezzi d'impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione.

E. 2.3

Ma anche volendo ammettere che l'autorità di tassazione non abbia effettivamente tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, una revisione delle tassazioni in discussione sarebbe in ogni caso esclusa. Infatti, la giurisprudenza del Tribunale federale esige dal contribuente una certa diligenza nella salvaguardia dei suoi diritti nel contesto della procedura di tassazione. Egli non può in particolare avvalersi del rimedio della revisione per invocare argomenti che ha ommesso di sollevare nella procedura di ricorso ordinaria (cfr. le sentenze 2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in: RtiD I-2007 n. 16t consid. 3.3; DTF 111 Ib 209 consid. 1 ; sentenza 2A.451/1996 del 21 maggio 1997, in: ASA 67 p. 391 consid. 3d). Al contribuente spetta sempre e comunque l'incombenza di controllare la decisione di tassazione al momento in cui la riceve e di sollevare le proprie censure tramite i rimedi giuridici ordinari. Decidere diversamente significherebbe infatti abolire ogni distinzione tra mezzi d'impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che in virtù del principio della certezza del diritto non può in nessun caso supplire ad un'omissione imputabile agli stessi contribuenti (si veda anche decisione CDT inc. 80.2012.72 del 12.11.2012).

E. 2.4

Nel caso che qui ci occupa, i contribuenti riconoscono il proprio errore, pur rimproverando all'autorità di tassazione di non essersene accorta. Non si può negare tuttavia che, se i contribuenti avessero usato la diligenza che ci si poteva e doveva da loro aspettare nel controllare la decisione di tassazione, avrebbero facilmente potuto accorgersi del loro errore e presentare, entro i termini fissati dalla legge un reclamo, ossia un mezzo di impugnazione ordinario. Non si può d'altronde ignorare il lungo tempo trascorso fra l'intimazione della decisione di tassazione (17 maggio 2017) e l'inoltro dell'istanza di revisione (24 aprile 2018). Non solo i contribuenti non hanno controllato la decisione di tassazione, dalla quale avrebbero potuto constatare l'errore commesso, ma hanno poi anche ricevuto le bollette per il pagamento dei conguagli d'imposta, basate sulla decisione viziata dall'errore lamentato, ed hanno proceduto al pagamento, senza mai avvedersi che le imposte erano calcolate su un reddito non percepito. In queste circostanze, non si vede come possano rimproverare all'Ufficio di tassazione di non essersi avveduto dell'errore di dichiarazione, se loro stessi lo hanno rilevato quasi un anno dopo. Ne discende che rimane preclusa la via della revisione.

E. 3

Il ricorso è respinto. Tassa e spese di giustizia sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 250.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.– per un totale di fr. 350.– sono a carico dei ricorrenti. 3. Contro il presen Copia per conoscenza: - municipio di _____ per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretaria: